

RIFORMA DELLA PREVIDENZA ENASARCO.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Enasarco, al fine garantire la stabilità finanziaria della Fondazione, ha approvato la riforma del Regolamento di Previdenza come segue:

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA:

a partire dal 2012, per richiedere la pensione di anzianità Enasarco dovranno essere soddisfatti contemporaneamente tre requisiti:

-anzianità contributiva minima: 20 anni (numero minimo di anni di versamenti Enasarco per avere diritto alla pensione);

-età anagrafica minima: 65 anni per gli uomini; 61 per le donne (varrà gradualmente portata a 65 anni nel periodo 2014 - 2020) ;

-"quota": la somma tra età anagrafica ed anzianità contributiva non deve essere inferiore alla "quota" prevista per l'anno nel quale si richiede la pensione, secondo lo schema seguente:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Uomini	86	87	88	89	90	90	90	90	90
Donne	82	83	84	85	86	87	88	89	90

ALiquota CONTRIBUTIVA:

l'aliquota contributiva per il 2014 è di **€14,20%** attuale (50% a carico dell'agente e 50% a carico della mandante). Quindi l'aliquota per tutti gli agenti è di €6,875.

MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE:

nel periodo 2012-2015, i massimali di contribuzione verranno elevati nel seguente modo:

monomandatari: dagli attuali 27.667,00€a 37.500,00 €(nel 2014 = **35.000,00**);

plurimandatari: dagli attuali 15.810,00€a 25.000,00 €(nel 2014 = **23.000,00**)

NUOVI ISCRITTI ALLA FONDAZIONE (DAL 2012):

per i nuovi iscritti alla Fondazione, a partire dall'anno 2012, è stata prevista la possibilità di richiedere la pensione, al compimento del 65° anno di età, anche con soli 5 anni di contributi. In tale caso, la pensione percepita sarà ridotta del 2% per ogni anno di differenza tra i 20 anni e quelli di effettiva contribuzione.

CONTRIBUTO AL FONDO DI ASSISTENZA:

nel periodo 2012 - 2016, il contributo al fondo di assistenza verrà elevato dall'attuale 2% al 4%, l'1% a carico degli agenti di commercio costituiti in forma di società di capitale.

L'Enasarco definirà delle attività di formazione in favore di tali società.

PENSIONI MINIME ENASARCO

SOLO PER LE PENSIONI IN ESSERE AL 1° OTTOBRE 1998

DECORRENZA	IMPORTI EURO	DECORRENZA	IMPORTI EURO
01-2002	232,13		
01-2003	237,70		
01-2004	243,64		
01-2005	248,51		
01-2006	252,73		
01-2007	257,79		
01-2008	262,17		
01-2009	270,55		
01-2010	272,44		
01-2011	276,25		
01-2012	283,71		
01-2013	292,22		
01-2014	295,73		

Pensione di invalidità e inabilità

Nessuna variazione per i requisiti di accesso alle pensioni di invalidità (67 % di invalidità e cinque anni di contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente la domanda)

E inabilità (assoluta incapacità lavorativa e cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente la domanda).

Restano quindi confermate le migliori condizione rispetto a quelle richieste dall'Inps, che prevede per l'inabilità, cinque anni di cui tre nel quinquennio precedente la domanda.

Pensione ai superstiti

Misure più vantaggiose vengono introdotte per la pensione ai superstiti degli agenti che si iscriveranno a partire dal 2012.

In mancanza dei requisiti richiesti (20 anni di anzianità contributiva dell'agente deceduto, o almeno 5 anni di cui uno nel quinquennio antecedente il decesso) il superstite, con decorrenza dal 2020, potrà chiedere l'erogazione di una rendita contributiva ridotta del 2% per ciascun anno mancante al ventesimo di anzianità contributiva, purchè ne siano stati maturati almeno cinque.